

Città dell'Aquila
Prot n° 0011155 del 01/02/2017



USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA⁷⁰ del 01/02/2017

**DIVIETO DI ESCURSIONI FUORI PISTA PER RISCHIO CADUTA
VALANGHE**

PREMESSO che:

nella giornata del 27.01.2017 si è riunita la Commissione Valanghe che, rilevate le indicazioni del bollettino MeteoMont ed in particolare la diminuzione del pericolo valanghe da Forte 4 a Marcato 3, ha segnalato tra l'altro l'opportunità di rivedere l'Ordinanza Sindacale del 21.01.2017 tuttora vigente nel senso che la limitazione generale delle attività nella prossimità dei pendii acclivi per il rischio di valanga debba essere rimodulata come tenendo conto che:

- 1) sussistono ancora condizioni di pericolo nei pendii con pendenza superiore a 25° sui quali insistano ingenti accumuli e riporti da vento.
- 2) le attività vietate dunque, alla luce di quanto specificato all'art.16 della L.R. 47/1992, possono essere circoscritte ai percorsi fuoripista raggiungibili dalle prossimità delle piste segnalate e dell'arroccamento degli impianti.

PRESO ATTO che è necessario il livello di attenzione a tutela della privata e pubblica incolumità e regolamentare la circolazione di escursionisti nelle zone servite dalla funivia e dagli impianti scioviari di Campo Imperatore evitando la frequentazione (anche escursionistica) delle zone denominate Valle Fredda e Valloni dove il manto nevoso è debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii ripidi.

RITENUTO NECESSARIO, a tutela della incolumità pubblica e privata, regolamentare la circolazione di escursionisti sui versanti del Gran Sasso laddove il distacco di valanghe è possibile con un debole sovraccarico del manto nevoso;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 Dicembre 2005;

VISTA la Legge Regionale 8 Marzo 2005, n° 24- Testo Unico in materia di sistemi di Trasporti a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie;

VISTI gli Artt. 50, comma 3 e 54, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267;



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTA la Legge Regionale n.47/1992, articolo 16;

ORDINA

- 1) **Il divieto temporaneo dell'esercizio del fuori pista nei percorsi raggiungibili dalle prossimità delle piste segnalate e dell'arroccamento degli impianti;**
- 2) **Il divieto dell'attività escursionistica sulle località del Gran Sasso denominati Valle Fredda e Valloni**

Il divieto deve considerarsi efficace dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino a diverse disposizioni.

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 con ammissione al pagamento della stessa in misura ridotta di €. 50,00 entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della Legge 689/ 1981 e successive integrazioni e modificazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di L'Aquila nel Termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Prefettura dell'Aquila
- Questura dell'Aquila
- Comando Stazione Forestale di Assergi
- Comando Stazione Carabinieri di Assergi
- Polizia Municipale
- Centro Turistico del Gran Sasso.

L'Aquila 1 Febbraio 2017

Il Sindaco

Massimo Cialente



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

